

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1696-C)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 marzo 1962
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962
(V. Stampato n. 3689)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1962*

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1962

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante Scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il 27 marzo 1962 il Senato approvava l'Accordo fra l'Italia e la Thailandia, recante sistemazione di una pendenza finanziaria, risolta mediante scambio di note in data 25 marzo-27 ottobre 1960.

In virtù di tale Accordo l'Italia si è impegnata a liquidare un suo debito (per commesse pagate, ma non eseguite a causa di eventi bellici) pari a un miliardo di lire verso la Thailandia mediante versamento della somma dovuta in cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Quanto alla copertura, l'articolo 3 del disegno di legge di approvazione disponeva la imputazione della prima delle cinque quote annue a riduzione del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, e della seconda a riduzione del corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione di detto Ministero per l'esercizio 1961-62.

Trasmesso il disegno di legge alla Camera dei deputati, questa si trovò ad esaminarlo quando era ormai cessato il corso dell'esercizio finanziario 1961-62: sicchè si trovò a dover tener conto della legge 27 febbraio

1955, n. 64, che, come è noto, autorizza l'utilizzazione soltanto per l'esercizio successivo delle disponibilità finanziarie non utilizzate per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio in corso.

Pertanto la Camera dei deputati introduceva il necessario emendamento autorizzante la deroga alle suddette norme di legge e utilizzava la circostanza per disporre, con una seconda disposizione modificativa, la imputazione di una terza quota al capitolo, corrispondente ai precedenti, dello stato di previsione dell'esercizio 1962-63.

La Commissione finanza e tesoro del Senato, prendendo in esame il testo modificato dalla Camera, nulla ha trovato da obiettare per quanto di sua competenza.

E poichè gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento si risolvono, come si è detto sopra, in puri e semplici adempimenti resi necessari dal decorso del tempo, il vostro relatore vi invita ad approvare il testo sottopostovi con le modificazioni di cui sopra.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È approvato l'Accordo realizzato in Roma mediante lo Scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia relativo alla sistemazione di una pendenza finanziaria tra i due Paesi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si farà fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo, di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si farà fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione — anche in deroga a quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 — del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62; per la terza quota mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1962-63.

Identico.